



Oggetto: ADF. MODIFICA STATUTO. APPROVAZIONE

Il Presidente ricorda che è stata convocata in prima convocazione per il prossimo 12 marzo l'Assemblea straordinaria della società A.d.F. S.p.A., con all'ordine del giorno la modifica di alcune disposizioni dello Statuto societario.

Le modifiche proposte, come si evince dalla relazione illustrativa dell'organo amministrativo datata 29 gennaio 2013 e trasmessa con l'avviso di convocazione, si sono rese necessarie per adeguare lo statuto sociale alle previsioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto alcune modifiche agli articoli 147 ter, 147 quater e 148 del D. Lgs. n. 58 del 1998, volte a garantire l'equilibrio tra il genere maschile e femminile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Le norme sulla parità tra generi devono applicarsi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. n. 120 del 2011 e per tre mandati consecutivi; più precisamente, in occasione del primo la quota da riservarsi al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto dei componenti degli organi sociali mentre in occasione del secondo e del terzo la quota suddetta dovrà essere pari ad almeno un terzo.

L'individuazione delle modalità di formazione delle liste dei candidati nonché di criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi, coerenti con il nuovo dettato normativo è, peraltro, rimessa agli statuti.

Sono interessati dalle modifiche gli articoli 9, 10 e 17 dello statuto come di seguito indicati:

Testo Attuale	Testo proposto
<p><b>TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>  <b>Art. 9 -</b> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.</p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere</p>	<p><b>TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>  <b>Art. 9 -</b> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari. <b>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.</b></p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati. <b>A pena di inammissibilità, ciascuna lista, ad eccezione di quelle aventi un numero di candidati inferiore a tre, deve presentare, per la prima nomina successiva al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per le nomine successive detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati.</b></p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere</p>



depositate presso la società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le altre modalità previste dalla Consob le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo.

depositate presso la società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le altre modalità previste dalla Consob le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista, fermo restando che almeno uno dei candidati tratti da detta lista deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi, in difetto, alla sostituzione secondo l'ordine progressivo della lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Rimane in





Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

ogni caso fermo che almeno un candidato tratto dalle liste di tipo "A" deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi in caso contrario alla relativa sostituzione nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure, nel caso di parità di voti, nell'ambito della lista depositata per ultima presso la sede sociale, oppure ancora, in caso di deposito contestuale, nell'ambito della lista che verrà sorteggiata dal Presidente durante l'Assemblea.

Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

All'esito della votazione, qualora il numero complessivo dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizione di legge, si procederà come segue: (i) si verificherà anzitutto se qualcuna delle liste di tipo "B" da cui sono stati tratti almeno due consiglieri ed in cui erano compresi candidati del genere non rappresentato non abbia espresso alcun consigliere del genere meno rappresentato: se così fosse, si procederà alla sostituzione di un consigliere tratto da dette liste iniziando da quella che ha ottenuto il minor numero di voti; (ii) ove a seguito di tali sostituzioni, non venisse ancora soddisfatto il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsto dalla normativa pro tempore vigente, si verificherà se dalla lista di tipo "B" che ha espresso il maggior numero di consiglieri sia stata tratta una porzione - in ogni caso arrotondata per eccesso - di candidati del genere meno rappresentato pari ad un quinto per la prima nomina posteriore al 12 agosto 2012 e successivamente pari ad un terzo dei consiglieri tratti dalla medesima lista; ove così non fosse, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo della lista; (iii) ove ancora necessario, si procederà in egual modo nei confronti della lista di tipo "B" che ha espresso il secondo maggior numero di consiglieri, e così via. Ove nel contesto delle operazioni di sostituzione sub (ii) e sub (iii) sia necessario scegliere tra liste di tipo "B" che abbiano espresso un egual numero di consiglieri, la sostituzione verrà effettuata nell'ambito della lista che ha ottenuto il minor numero di voti. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettata la disciplina inerente l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, procederà a sostituire il consigliere risultato



<p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>	<p><b>ultimo nella graduatoria formata da tutti i Candidati delle liste di tipo "B" con un candidato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il consigliere da sostituire, e così via.</b></p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>
<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:</p> <p>a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;</p> <p>b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di</p>	<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, <b>sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi</b>, come segue:</p> <p>a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;</p> <p>b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto <b>ed appartenente al medesimo genere</b> della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato e <b>nel rispetto del principio di equilibrio tra generi</b>. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto</p>





<p>indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.</p> <p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.</p>	<p>meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.</p> <p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.</p>
<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.</p> <p>Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci</p>	<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.</p> <p>Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità</p>



presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco

dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

**Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che considerando entrambe le sezioni contengono un numero di candidati inferiore a tre, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi**

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco







supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

**All'esito della votazione qualora il numero dei sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà a sostituire il sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di ordine progressivo maggiore con quello, inserito nella medesima lista e nella sezione sindaci effettivi, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, sorteggerà tra i sindaci effettivi eletti uno facente parte del genere più rappresentato e lo sostituirà con un candidato appartenente al genere meno rappresentato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il sindaco da sostituire.**

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia **nel rispetto del principio della parità dei generi.**

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista **e dello stesso genere** di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze **e della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.**

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.



Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 scadono gli attuali organi di A.d.F. S.p.A. e pertanto i nuovi organi che verranno nominati dall'assemblea dovranno rispettare le prescrizioni normative sopra richiamate.

Si pone pertanto la necessità che la Camera di Commercio adotti il necessario atto di approvazione delle modifiche statutarie proposte, in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il 12 marzo.

Posto l'argomento in discussione,

#### LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 461.918 azioni della società Aeroporto di Firenze S.p.A., corrispondenti al 5,113% del capitale sociale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, si sono rese necessarie alcune modifiche statutarie, ed in particolare agli articoli 9, 10, e 17 relativi alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

TENUTO CONTO che la società A.d.F. S.p.A. ha convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 12 marzo prossimo, inserendo all'ordine del giorno l'approvazione delle modificazioni statutarie;

ESAMINATA la bozza degli articoli dello statuto modificati, così come proposti dall'ultimo Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio scorso;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98;

All'unanimità,

#### DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione alla lettera "A" a formarne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)





**Allegato A**  
**Deliberazione di Giunta n. 19/13**  
**del 04.03.2013**

**AdF SpA.**  
**Statuto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Catia Baroncelli)

**IL PRESIDENTE**  
(Luca Giusti)

Pagine 8 (compresa la copertina)



## AdF S.p.A. Statuto

### TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

#### Art. 1

È costituita una società per azioni con la seguente denominazione: "Aeroporto di Firenze S.p.A.". In breve "AdF S.p.A.".

#### Art. 2

La società ha per oggetto principale la gestione dell'aeroporto di Firenze - Peretola Amerigo Vespucci. Rientrano nel suddetto oggetto la progettazione (fatta eccezione per le attività di progettazione riservate), lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e la gestione (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza.

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti aeroportuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

#### Art. 3

La durata della società viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, osservate le norme del presente statuto e delle leggi vigenti.

#### Art. 4

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.

### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI

#### Art. 5

Il capitale della società è stabilito in Euro 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre) diviso in numero 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte pari diritti.

Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Art. 6

La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.

L'ingresso di nuovi Enti locali nella società avverrà mediante un corrispondente aumento di capitale sociale.

Nel caso di cessione e/o trasferimento a privati di quote di maggioranza, si applicherà quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.

Fatta eccezione per le ordinarie operazioni di compravendita sul mercato, la costituzione di diritti reali sulle azioni ovvero qualsiasi atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene potranno essere effettuati solo previa acquisizione del preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti (soci). Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento, di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato di maggioranza per il tramite degli amministratori mediante invio agli stessi di raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Le motivazioni del contrario avviso dovranno in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà all'azionariato diffuso almeno una quota minima pari a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.

### TITOLO III – ASSEMBLEA

#### Art. 7

L'assemblea è costituita dagli azionisti.





L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:

- a) approva il bilancio annuale;
- b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera, con voto consultivo non vincolante, sulla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 – ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché quant'altro richiesto dalla normativa vigente; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione.

Tale avviso dovrà essere pubblicato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125 bis, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125 ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

#### Art. 8

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi della normativa vigente mediante delega scritta o conferita in via elettronica.

La delega di voto debitamente compilata e firmata può essere trasmessa in formato elettronico mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita sezione del sito Internet della Società secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.

### TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 9

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero



minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto. L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati. A pena di inammissibilità, ciascuna lista, ad eccezione di quelle aventi un numero di candidati inferiore a tre, deve presentare, per la prima nomina successiva al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per le nomine successive detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati. Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere depositate presso la società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le altre modalità previste dalla Consob le liste dei candidati alla carica presentate dai soci. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate. Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità: a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista, fermo restando che almeno uno dei candidati tratti da detta lista deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi, in difetto, alla sostituzione secondo l'ordine progressivo della lista; b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Rimane in ogni caso fermo che almeno un candidato tratto dalle liste di tipo "A" deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi in caso contrario alla relativa sostituzione nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure, nel caso di parità di voti, nell'ambito della lista depositata per ultima presso la sede sociale, oppure ancora, in caso di deposito contestuale, nell'ambito della lista che verrà sorteggiata dal Presidente durante l'Assemblea. Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. All'esito della votazione, qualora il numero complessivo dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizione di legge, si procederà come segue: (i) si verificherà anzitutto se qualcuna delle liste di tipo "B" da cui sono stati tratti almeno due consiglieri ed in cui erano compresi candidati del genere non rappresentato non abbia espresso alcun consigliere del genere meno rappresentato: se così fosse, si procederà alla sostituzione di un consigliere tratto da dette liste iniziando da quella che ha ottenuto il minor numero di voti; (ii) ove a seguito di tali sostituzioni, non venisse ancora soddisfatto il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsto dalla normativa pro tempore vigente, si verificherà se dalla lista di tipo "B" che ha espresso il maggior numero di consiglieri sia stata tratta una porzione - in ogni caso arrotondata per eccesso - di candidati del genere meno rappresentato pari ad un quinto per la prima nomina posteriore al 12 agosto 2012 e successivamente pari ad un terzo dei consiglieri tratti dalla medesima lista; ove così non fosse, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo della lista; (iii) ove ancora necessario, si procederà in egual modo nei confronti della lista di tipo "B" che ha espresso il secondo maggior numero di consiglieri, e così via. Ove nel contesto delle operazioni di sostituzione sub (ii) e sub (iii) sia necessario scegliere tra liste di tipo "B" che abbiano espresso un egual numero di consiglieri, la sostituzione verrà effettuata nell'ambito della lista che ha ottenuto il minor numero di voti. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettata la disciplina inerente l'equilibrio tra generi, l'assemblea,





con le maggioranze di legge, procederà a sostituire il consigliere risultato ultimo nella graduatoria formata da tutti i Candidati delle liste di tipo "B" con un candidato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il consigliere da sostituire, e così via. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista. I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.

#### Art. 10

Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi, come segue: a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina; b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto ed appartenente al medesimo genere della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato e nel rispetto del principio di equilibrio tra generi. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede. Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.

#### Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici.

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.



L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori esecutivi e di quelli investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Remunerazione (ove costituito), e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### Art. 12

Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società; il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca altresì il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

#### Art. 13

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede.

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno un membro del Collegio medesimo.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.

#### Art. 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### Art. 15

Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 16

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di

P  
A





Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al o agli Amministratori Delegati per l'esercizio dei poteri loro delegati dal Consiglio stesso.

## TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI

### Art. 17

Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio. Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che considerando entrambe le sezioni contengono un numero di candidati inferiore a tre, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa. Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista. In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni. All'esito della votazione qualora il numero dei sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà a sostituire il sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di ordine progressivo maggiore con quello, inserito nella medesima lista e nella sezione sindaci effettivi, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, sorteggerà tra i sindaci effettivi eletti uno facente parte del genere più rappresentato e lo sostituirà con un candidato appartenente al genere meno rappresentato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il sindaco da sostituire. Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia nel rispetto del principio della parità dei generi. Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere



alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista e dello stesso genere di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi. Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

## TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

### Art. 18

L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili. Il progetto di Bilancio è comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la Relazione sulla Gestione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Almeno ventuno giorni prima dell'assemblea ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Relazione Finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio Consolidato, ove redatto, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 bis comma 5 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 unitamente alla Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione Legale, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili dovranno essere messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### Art. 19

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque per cento) fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale per fondo di riserva ordinaria, nonché la quota che l'assemblea dovesse eventualmente deliberare di destinare a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione di ognuno al capitale sociale.

## TITOLO VII - PROROGA E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

### Art. 20

Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.

## TITOLO VIII - RINVIO A NORMATIVA DI LEGGE

### Art. 21

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.